

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 725 del 09 giugno 2020

Azioni straordinarie di sostegno alle imprese di pesca aderenti al Co.Ge.Vo. di Venezia e al Co.Ge.Vo. di Chioggia finalizzate alla mitigazione degli impatti arrecati dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2019 (art. 2 della Legge regionale 30 aprile 2020, n. 13). Approvazione del bando e contestuale apertura dei termini per la presentazione delle domande di sovvenzione.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Con la presente delibera si provvede ad attivare l'intervento straordinario previsto dall'art. 2 della L.R. 30/04/2020, n. 13, a favore delle imprese di pesca di molluschi bivalvi aderenti al Co.Ge.Vo. di Venezia e al Co.Ge.Vo. di Chioggia che hanno subito danni a causa degli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2019 lungo la fascia costiera veneta.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

I popolamenti naturali di molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia hanno subito dei gravi impoverimenti a causa di successive calamità naturali ed eventi meteorologici avversi, con particolare riferimento alla tempesta VAIA occorsa nell'autunno 2018 e alle alluvioni del novembre 2019.

In particolare, nel mese di novembre 2019, in Veneto un'anomala successione di perturbazioni ha provocato una serie di eventi pluviometrici importanti, spesso a carattere sciroccale, con piogge anche forti e abbondanti, rinforzi di vento molto significativi specie sulla costa e in montagna. Complessivamente il mese di novembre 2019 è risultato, in media sull'intero territorio, il più piovoso e nevoso degli ultimi 25 anni, superando in diverse zone i record precedenti generalmente registrati negli anni 2010, 2002 e 2000, così come accertato dai soggetti istituzionali territoriali competenti, tra i quali l'ARPAV, i cui valori dimensionali sono riportati nella scheda di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento.

Le fortissime mareggiate che si sono susseguite anche dopo l'evento eccezionale del 12 novembre, seguite da rilevanti apporti di acque dolci e di sedimenti fangosi causati dalle perduranti piene dei fiumi hanno causato un depauperamento dei popolamenti naturali di molluschi bivalvi, in particolare per la specie Vongola adriatica (*Chamelea gallina*), il cui areale di diffusione coincide con le aree a minore profondità in prossimità della costa, nelle quali gli effetti degli eventi meteorologici descritti si esplicano con maggiore intensità.

In considerazione di tali eccezionali eventi meteorologici, con l'art. 2 della legge regionale 30 aprile 2020, n. 13, è stata preconstituita una specifica linea di intervento finalizzata alla mitigazione degli impatti negativi più sopra richiamati, mediante erogazione di un aiuto straordinario alle imprese di pesca aderenti ai Consorzi per la Gestione e la Tutela della Pesca dei Molluschi Bivalvi nei Compartimenti Marittimi di Chioggia e di Venezia, affidando alla Giunta Regionale il compito di definire i criteri applicativi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Per l'applicazione della misura di aiuti sopra richiamata è stato stanziato, in base al comma 3 dell'articolo 2 della L.R. n. 13/2020, un importo complessivo pari a Euro 600.000,00.

L'individuazione dei soggetti beneficiari degli aiuti definiti dall'articolo 2 della L.R. n. 13/2020 nelle imprese che aderiscono ai Consorzi di Gestione delle Vongole (CO.GE.VO.), operanti rispettivamente nei Compartimenti marittimi di Chioggia e di Venezia, trova fondamento nei seguenti Decreti del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo:

- D.M. del 21 febbraio 2019 avente ad oggetto "Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Chioggia al CO.GE.VO. Chioggia", il quale all'articolo 1, comma 1, prevede che, a decorrere dalla data dello stesso decreto, "la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia, è rinnovata per ulteriori cinque anni a favore del locale Consorzio - Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento

marittimo di Chioggia -, in sigla "CO.GE.VO. Chioggia", cui aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo (settantasette) delle unità autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica sistema, così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 decreto ministeriale 26 gennaio 2012 in "draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)";

- D.M. del 27 marzo 2019 avente ad oggetto "Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Venezia al "CO.GE.VO. Venezia" il quale all'articolo 1, comma 1, prevede che, a decorrere dalla data dello stesso decreto, "la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia, è rinnovata per ulteriori cinque anni a favore del locale Consorzio - Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Venezia, in sigla "CO.GE.VO. Venezia", cui aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo (n. 86) delle unità autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica sistema, così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 decreto ministeriale 26 gennaio 2012 in "draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)".

Risulta opportuno precisare, inoltre, che l'articolo 1, comma 1, del Decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 07 febbraio 2006 avente ad oggetto "Nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto", prevede che "La gestione e la tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto sono affidate ai Consorzi di gestione istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti ministeriali nn. 44/1995 e 515/1998 ad oggetto la gestione, accrescimento e tutela delle singole risorse da prelevare, e precisamente per le seguenti specie: vongola o lupino (*Venus gallina*, *Dosinia exoleta*), vongola o longone (*Venerupis aurea* o *Tapes aureus*), *Venerupis pullastra*, *Venerupis rhomboides*), fasolaro, (*Callista chione*), cannolicchio o cappalunga (*Ensis minor*, *Solen vagina*), cuore (*Anthocardia* spp.), scigno di venere (*Scapharca* spp.), tellina (*Donax trunculus*), con l'utilizzo della draga idraulica e, limitatamente al Mar Ionio e al Mar Tirreno anche dell'attrezzo rastrello da natante per la cattura delle telline".

Ai fini di contribuire al recupero della risorsa ittica, fortemente impattata dagli eventi meteorologici avversi del novembre-dicembre 2019, il CO.GE.VO. di Venezia e il CO.GE.VO. di Chioggia hanno deliberato per il mese di febbraio 2020 la riduzione dello sforzo di pesca del 50%, stabilendo un protocollo di turnazione delle attività di pesca nel periodo compreso tra il 10 febbraio 2020 al 06 marzo 2020, come da comunicazione del 06 febbraio 2020 a firma congiunta del CO.GE.VO. di Venezia e del CO.GE.VO. di Chioggia, ai sensi dell'articolo 3 bis dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 91 del 01 agosto 2019, così come modificata dall'Ordinanza della stessa Capitaneria n. 139 del 5 dicembre 2019, e dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia n. 55 del 2 agosto 2019, così come modificata con Ordinanza della stessa Capitaneria n. 87 del 10 dicembre 2019.

Il CO.GE.VO. di Venezia e il CO.GE.VO. di Chioggia, con nota congiunta del 25 marzo 2020, acquisita al protocollo regionale n. 135036 del 26 marzo 2020, hanno trasmesso una relazione tecnica dalla quale si evince che:

- il settore delle draghe idrauliche (n. 121 motopesca) autorizzate alla raccolta di Vongola adriatica (*Chamelea gallina*) è stato significativamente impattato dagli eventi meteorologici avversi, registrando un calo produttivo di quasi il 30% rispetto al 2017, una diminuzione del prezzo medio di vendita del 31% rispetto al 2017 e una diminuzione della PLV del 30-35%;
- i dati relativi all'altra sezione di raccolta molluschi bivalvi, i fasolari, sono meno allarmanti e non hanno prodotto significativi impatti economici;
- i fenomeni meteorologici avversi hanno impattato in modo significativo i 121 motopesca autorizzati alla raccolta di Vongola adriatica (*Chamelea gallina*).

Sulla base delle suddette premesse, la Giunta Regionale, nel dare atto dell'eccezionalità degli eventi meteo-marini avversi registrati nei mesi di novembre dicembre 2019, al largo della fascia costiera veneta, così come attestati nella scheda di cui al richiamato **Allegato A**, nonché nel dare atto dei conseguenti gravi danni subiti dalle imprese ittiche dedite alla pesca di Vongola adriatica (*Chamelea gallina*) aderenti al CO.GE.VO. di Venezia e al CO.GE.VO. di Chioggia, provvede con il presente atto, in applicazione del citato art. 2 della L.R. 30/04/2020 n. 13 e nel rispetto delle disposizioni comunitarie di cui al Reg.(UE) n. 717/2014 relativo agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, all'approvazione del bando di cui all'**Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, che riporta le modalità e i termini di presentazione delle istanze di sovvenzione da parte dei soggetti richiedenti, le norme generali per l'accesso all'aiuto, le disposizioni concernenti le risorse finanziarie messe a bando, i criteri applicativi, le modalità di erogazione della sovvenzione regionale.

A tale ultimo riguardo il bando definisce:

- le risorse disponibili (pari a complessivi Euro 600.000,00=) allocate sul capitolo di spesa n. 104121 "Azioni regionali a favore del CO.GE.VO. Trasferimenti correnti (art. 2, L.R. 30/04/2020, n.13)" del bilancio regionale per l'esercizio 2020;
- i seguenti requisiti di ammissibilità per l'ottenimento delle sovvenzioni:

- a. l'impresa beneficiaria deve risultare impresa di pesca aderente al CO.GE.VO di Venezia o al CO.GE.VO. di Chioggia;
 - b. l'impresa beneficiaria deve possedere uno o più motopescherecci, titolari di licenza di pesca per turbosoffiante o draga idraulica e iscritti nei registri delle Capitanerie di Porto o degli Uffici Circondariali dei Compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia, che nell'anno 2019 si sono dedicati alla pesca di Vongola adriatica (*Chamelea gallina*) e deve aver subito danni significativi in base alla relazione tecnica allegata alla citata nota del 25 marzo 2020;
 - c. l'impresa beneficiaria deve aver ottemperato integralmente a quanto previsto dal protocollo di turnazione delle attività di pesca nel periodo compreso tra il 10 febbraio 2020 al 06 marzo 2020, come da comunicazione del 06 febbraio 2020 a firma congiunta del CO.GE.VO. di Venezia e del CO.GE.VO. di Chioggia, ai sensi dell'articolo 3 bis dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 91 del 01 agosto 2019, così come modificata dall'Ordinanza della stessa Capitaneria n. 139 del 5 dicembre 2019, e dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia n. 55 del 2 agosto 2019, così come modificata con Ordinanza della stessa Capitaneria n. 87 del 10 dicembre 2019;
 - d. l'impresa beneficiaria deve aver comunicato al CO.GE.VO. di appartenenza la piena disponibilità a collaborare alle operazioni di ripristino ambientale per gli interventi necessari alla ricostituzione della risorsa naturale costituita dai popolamenti di Vongola adriatica.
- il criterio per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto, che dovrà essere erogato ad ogni impresa avente titolo in maniera proporzionale al numero di motopescherecci avente le caratteristiche di cui alla precedente lettera b) posseduti da ciascuna impresa, nei limiti della disponibilità complessiva massima pari a Euro 600.000,00 e fatta salva la soglia massima prevista dal Regolamento UE n. 717/2014;
 - i termini e le modalità di erogazione dell'aiuto;
 - i limiti ed i vincoli di cui al Reg.(UE) n. 717/2014 della Commissione, in materia di aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Relativamente a questo ultimo punto, si dà atto che competono al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria gli adempimenti (trasmissione, informazione, pubblicizzazione ecc..) finalizzati all'acquisizione del necessario nulla osta da parte della competente Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.) relativo all'attestazione del rispetto del limite nazionale di cui al comma 3 dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 717/2014.

Al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria competono, inoltre, tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del bando, incluse le attività di acquisizione delle domande, le fasi istruttorie, l'approvazione degli elenchi dei beneficiari aventi diritto con contestuale assegnazione delle sovvenzioni e assunzione dei relativi impegni di spesa, le fasi di assunzione del provvedimento di liquidazione ed erogazione delle sovvenzioni, nei limiti della disponibilità complessiva massima pari a Euro 600.000,00 recata dal pertinente capitolo di spesa n. 104121 avente per oggetto "Azioni regionali a favore del CO.GE.VO. Trasferimenti correnti (art. 2, L.R. 30/04/2020, n.13)" del bilancio regionale per l'esercizio 2020, ad avvenuta acquisizione del richiamato nulla osta ministeriale relativo al regime di aiuti "de minimis".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

RICHIAMATO il Reg. (UE) n. 717 del 27.06.2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTA la legge regionale 30 aprile 2020, n. 13 "Prima variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto" ed in particolare l'art. 2, che autorizza la Giunta regionale ad erogare una sovvenzione straordinaria alle imprese di pesca aderenti ai Consorzi per la Gestione e la Tutela della Pesca dei Molluschi Bivalvi nei Compartimenti Marittimi di Chioggia e di Venezia finalizzato alla mitigazione degli impatti arrecati ai popolamenti naturali di molluschi bivalvi in mare dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2019, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato;

DATO ATTO della documentazione agli atti della competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria attestante l'eccezionalità dell'evento calamitoso di cui trattasi;

CONSIDERATO che l'importo complessivo a bando proposto dal presente provvedimento risulta pari ad Euro 600.000,00=;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in ordine alla disciplina del procedimento amministrativo;

VISTA la legge regionale n. 16 del 11 maggio 2018 recante "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale";

VISTA la L. R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 - Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali - e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi", per quanto applicabile;

VISTA la L. R. 25.11.2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la L. R. 25.11.2019, n. 45 "Legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la L. R. 25.11.2019, n. 46 "Bilancio di previsione 2020-2022";

VISTA la DGR 29.11.2019, n. 1716 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 16.12.2019, n. 10 "Bilancio finanziario gestionale 2020-2022";

VISTA la DGR n. 30 del 21.01.2020 - "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020 - 2022";

VISTO il parere favorevole espresso ad unanimità, nella seduta del 13 maggio 2020, sul contenuto del presente provvedimento da parte della Commissione consultiva per la pesca professionale e l'acquacoltura di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 28 aprile 1998 n. 19;

RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto dell'eccezionalità degli eventi meteo-marini avversi avvenuti nei mesi di novembre e dicembre 2019 al largo della fascia costiera veneta attestati nella scheda di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, e dei conseguenti gravi impatti arrecati alle imprese ittiche dedite alle attività di pesca di Vongola adriatica (*Chamelea gallina*);
3. di approvare, in applicazione dell'art. 2 della L.R. n. 13/2020 e nel rispetto delle disposizioni comunitarie di cui al Reg.(UE) n. 717/2014 in materia di aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, il bando di cui all'**Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, che riporta le modalità e i termini di presentazione delle istanze di sovvenzione da parte delle imprese ittiche impattate di cui al precedente punto 2, le norme generali per l'accesso alle sovvenzioni, le disposizioni concernenti le risorse finanziarie messe a bando, i criteri applicativi, le modalità di erogazione della sovvenzione regionale;
4. di stabilire i seguenti requisiti di ammissibilità per l'ottenimento delle sovvenzioni:
 - a. l'impresa beneficiaria deve risultare impresa di pesca aderente al CO.GE.VO di Venezia o al CO.GE.VO. di Chioggia;
 - b. l'impresa beneficiaria deve possedere uno o più motopescherecci, titolari di licenza di pesca per turbosoffiante o draga idraulica e iscritti nei registri delle Capitanerie di Porto o degli Uffici Circondariali dei Compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia, che nell'anno 2019 si sono dedicati alla pesca di Vongola adriatica (*Chamelea gallina*) e deve aver subito danni significativi in

base alla relazione tecnica allegata alla citata nota del 25 marzo 2020;

- c. l'impresa beneficiaria deve aver ottemperato integralmente a quanto previsto dal protocollo di turnazione delle attività di pesca nel periodo compreso tra il 10 febbraio 2020 al 06 marzo 2020, come da comunicazione del 06 febbraio 2020 a firma congiunta del CO.GE.VO. di Venezia e del CO.GE.VO. di Chioggia, ai sensi dell'articolo 3 bis dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 91 del 01 agosto 2019, così come modificata dall'Ordinanza della stessa Capitaneria n. 139 del 5 dicembre 2019, e dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia n. 55 del 2 agosto 2019, così come modificata con Ordinanza della stessa Capitaneria n. 87 del 10 dicembre 2019;
 - d. l'impresa beneficiaria deve aver comunicato al CO.GE.VO. di appartenenza la piena disponibilità a collaborare alle operazioni di ripristino ambientale per gli interventi necessari alla ricostituzione della risorsa naturale costituita dai popolamenti di Vongola adriatica;
- 5. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili finalizzate all'erogazione della sovvenzione di cui al precedente punto 3, sono pari a complessivi Euro 600.000,00=;
 - 6. di stabilire che l'aiuto previsto dal presente provvedimento dovrà essere erogato ad ogni impresa avente titolo in maniera proporzionale al numero di motopescherecci avente le caratteristiche di cui alla lettera b) del precedente punto 4) posseduti da ciascuna impresa, nei limiti della disponibilità complessiva massima pari a Euro 600.000,00 e fatta salva la soglia massima prevista dal Regolamento UE n. 717/2014;
 - 7. di disporre l'apertura dei termini per la presentazione delle istanze di sovvenzione secondo le modalità fissate dal bando di cui trattasi;
 - 8. di attribuire al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria le competenze conseguenti all'approvazione del bando di cui al precedente punto 3) in materia di attività di raccolta domande, svolgimento delle istruttorie, determinazione della sovvenzione ammissibile e contestuale assunzione dei pertinenti impegni di spesa, assunzione del provvedimento di liquidazione ed erogazione delle sovvenzioni, nei limiti della disponibilità recata dal pertinente capitolo di spesa n. 104121 (pari ad Euro 600.000,00=) avente per oggetto "Azioni regionali a favore del CO.GE.VO. Trasferimenti correnti (art. 2, L.R. 30/04/2020, n.13)" del bilancio regionale per l'esercizio 2020;
 - 9. di dare atto che competono, inoltre, al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria gli adempimenti finalizzati all'acquisizione del necessario nulla osta da parte della competente Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.) relativo all'attestazione del rispetto del limite nazionale di cui al comma 3 dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 717/2014, in applicazione dell'ordinamento comunitario in materia di aiuti "de minimis";
 - 10. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria ad apportare marginali modifiche e/o integrazioni al Bando di cui all'**Allegato B** che si rendessero necessarie sulla base di eventuali osservazioni da parte della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 717/2014 in materia di aiuti "de minimis";
 - 11. di dare atto che la spesa di cui si prevedono gli impegni con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
 - 12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - 13. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria dell'esecuzione del presente atto;
 - 14. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale del Regione.